



Bari, 27 APR. 2016

AOO_030 / 035851

Ai Presidenti
Gruppi Azione Locale
Consorzi di Bonifica
ARIF

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione della DGR 459/2016 " Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di *X. fastidiosa* sottospecie *Pauca* ceppo *CoDiRO* " ai sensi dell'art. 17 del DM del 19/06/2015 e s.m.i."

La Regione Puglia con DGR 459 del 06/04/2016 ha approvato le "Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di *X. fastidiosa* sottospecie *Pauca* ceppo *CoDiRO* ".

Tali misure fitosanitarie sono state redatte in applicazione del D. Lgs 214/05 sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sul batterio *X. fastidiosa* e dell'esperienza sinora acquisita e **devono essere adottate nell'attuale contesto per contenere la diffusione del batterio *X. fastidiosa* nelle diverse zone caratterizzate da specifico status fitosanitario**, come attualmente delimitate con DDS 23/2016 (BURP n. 16 del 18/02/2016), con particolare riferimento alla coltura dell'olivo.

Al fine di favorire la rapida identificazione delle misure da applicare nelle specifiche zone, si indicano i seguenti riferimenti:

- Zona infetta della Provincia di Lecce ad eccezione della zona di contenimento (pag. 21)
- Zona di contenimento della provincia di Lecce, intero territorio comunale di Torchiarolo, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico, focolai puntiformi delle provincie di Brindisi e Taranto (pag. 22)
- eventuali nuovi focolai (pag. 24)
- zona cuscinetto (pag. 25)
- zona sorveglianza (pag. 26)
- zona indenne (pag. 27)

www.regione.puglia.it

Sezione Agricoltura

Via Lung. Nazario Sauro, 45. - 70121 Bari - Tel: 080 5405332/5147

mail: s.schito@regione.puglia.it - pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

mail: a.percoco@regione.puglia.it



Le misure fitosanitarie **devono essere applicate integralmente e correttamente**. La loro mancata e/o parziale applicazione comprometterebbe il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Inoltre, si precisa che le operazioni meccaniche di lotta al vettore devono essere eseguite anche dai proprietari/gestori (privati o pubblici) delle superfici agricole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali.

L'obbligatorietà delle misure deriva dalla lettera g) comma 1 dell'art. 50 del D. lgs 214/05 e la loro mancata esecuzione sarà oggetto di sanzione amministrativa ai sensi dei commi 23 e 24 dell'art. 54 del medesimo D.Lgs.

Per agevolare nell'identificazione delle zone si allegano:

- la mappa a colori delle zone delimitate di cui alla DDS 23/2016 (BURP 16/2016);
- la mappa a colori della "zona di contenimento" di cui alla DDS 286/2015 (BURP 108/2015).

Si confida in una capillare divulgazione della presente e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dr. Silvio Schito)

